



COPIA

N. **80**

Comune di Roveredo in Piano

Provincia di Pordenone

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Conferma aliquote e detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - per l' anno 2010.

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle proprie competenze, il Responsabile Sostituto del Servizio competente esprime parere tecnico FAVOREVOLE con la seguente precisazione:

F.to Dott. FRANCO DEL BEN

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle proprie competenze, il Responsabile Sostituto del Servizio competente esprime parere contabile FAVOREVOLE con la seguente precisazione:

F.to Dott. FRANCO DEL BEN

L'anno **2009** il giorno **22** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18:00** , nella sala consiliare, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione **ordinaria**, e in seduta pubblica, di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano

		Presente/Assente
Arch. BERGNACH SERGIO	Sindaco	Presente
ROSSIT EZIO	Vice Sindaco	Presente
BARBARIOL IGOR	Componente del Consiglio	Presente
REDIVO ANDREA	Componente del Consiglio	Assente
DE FRANCESCHI JOHNNY	Componente del Consiglio	Presente
BENEDET MATTIA	Capo Gruppo	Presente
Ing. FABRIS FLAVIO	Componente del Consiglio	Presente
BORTOLIN FABIO	Capo Gruppo	Presente
PIVETTA DAVIDE	Componente del Consiglio	Assente
- NADAL PAOLO	Componente del Consiglio	Presente
Avv. CESCUTTI GIANCARLO	Capo Gruppo	Presente
Dott. LIVA RENZO	Capo Gruppo	Presente
ANZOLIN RENZO	Componente del Consiglio	Presente
MATTEO DOMENICO	Componente del Consiglio	Presente
INSERILLO GIOVANNI	Componente del Consiglio	Presente
BERNABE' IVAN	Capo Gruppo	Presente
CONZATO ANTONIO	Componente del Consiglio	Presente

E' **assente** l'Assessore esterno sig. **Valter ORIA**.

Assiste il **Segretario GALANTE Dott.ssa DANIELA**.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. **BERGNACH Arch. SERGIO** nella qualità di **Sindaco**, il quale **nomina scrutatori i Consiglieri sigg. Conzato, Benedet e De Franceschi** ed espone l'argomento iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Conferma aliquote e detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - per l'anno 2010.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RICORDATO:

- *CHE l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) è stata istituita con Titolo I, Capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;*
- *CHE il Comune deve deliberare l'aliquota per l'anno 2010 con l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2010, con effetto dal 1 gennaio 2010;*
- *CHE il comma 156 della L. 296 del 27/12/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" prevede che sia il Consiglio Comunale ad approvare annualmente le Aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili;*
- *CHE l'art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti, aliquote, detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1 gennaio 1998;*
- *CHE l'art. 4, comma 1 del D.L. 08.08.1996, n. 437, convertito in Legge 24.10.1996, n. 556, attribuisce all'Ente Locale la facoltà di deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprietà indivise, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato a favore di un soggetto che le utilizzi come abitazioni principali a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;*
- *CHE con la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.04.1997, esecutiva ai sensi di Legge, veniva deciso di considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche quella delle persone ricoverate in case di cura e di riposo, purché sussistano le condizioni previste dall'art. 3, comma 56 della Legge 662 del 23.12.1996;*
- *CHE con Risoluzione N. 12/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, approvata il 5 giugno 2008, avente come oggetto "Esenzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo" al punto 6/B "I casi di esclusione dall'esenzione – I Cittadini Italiani Non Residenti nel Territorio dello Stato", la norma ha espressamente individuato gli immobili a cui deve essere riconosciuta l'esenzione in discorso e tra questi non sono ricomprese le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, per cui si deve ritenere che detti immobili siano esclusi dal beneficio in questione. Le norme sulle esenzioni, infatti, hanno natura speciale e derogatoria della norma generale, e perciò - in base alle disposizioni dell'art. 12 delle preleggi - sono di stretta interpretazione e non possono, per questo motivo, essere applicate al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto, da sempre ribadito dalla Corte di Cassazione (ex pluribus: sentenza n. 10646 del 20 maggio 2005), "non solo di applicazione analogica, ma anche d'interpretazione estensiva, posto in riferimento alla legge speciale dall'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile" in base al quale le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerati. E' necessario,*

però, precisare che, a norma dell'art. 1, comma 4-bis del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, continua ad essere riconosciuta la detrazione di base di cui all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992, a condizione che non risultino locate, come si evince anche dalla relazione illustrativa al provvedimento in oggetto. Tuttavia, tali unità immobiliari possono godere dell'esenzione dall'ICI nel caso in cui i regolamenti comunali, vigenti alla data del 29 maggio 2008, ne abbiano espressamente previsto l'assimilazione all'abitazione principale.

VISTA la lettera b del Comma 6 dell'art. 1 della L. 244 del 24 dicembre 2007, "Finanziaria 2008", che prevede l'estensione dell'applicazione dell'aliquota per abitazione principale e relativa detrazione al soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili di matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di abitazione o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

DATO ATTO che con D.L. 93 del 27.05.08, convertito dalla L. 126 del 24.07.08, viene esclusa l'applicazione dell'ICI sull'abitazione principale e su quelle assimilate per regolamento o delibera comunale e che l'imposta continua comunque ad applicarsi sugli immobili di categoria A1, A8 e A9 e quindi si rende ugualmente necessario deliberare le aliquote e le detrazioni relative all'abitazione principale;

DATO ATTO altresì che in base al citato decreto viene sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

CONSIDERATO altresì che la minore imposta che deriva dall'applicazione delle disposizioni del D.L. è rimborsata ai singoli comuni con oneri a carico del bilancio dello Stato, secondo i criteri indicati nel D.M. 23.08.08 pubblicato nella G.U. n. 216 del 15.09.08;

ATTESA la compatibilità con il Bilancio 2010 dove è previsto un introito ordinario di € 943.592,00 e ciò grazie alla complessiva politica di Bilancio che permette di lasciare inalterate le aliquote ICI approvate per l'anno 2009 con delibera di consiglio n. 4 del 16.02.2009 e rispettivamente:

- *Aliquota ordinaria pari al 5,5 per mille;*
- *Aliquota per l'abitazione principale pari al 4 per mille;*
- *Detrazione relativa all'abitazione principale pari a 103,30 €;*
- *Detrazione prima casa delle persone in situazione di disagio economico – sociale € 258,23;*
- *Detrazione prima casa delle persone con responsabilità di cura pari ad € 258,23;*

CONSIDERATO che sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilita dall'Ente:

A) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

B) *in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;*

VISTA e RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29.04.1997, con la quale si estendeva la detrazione ICI per la prima casa alle persone ricoverate in casa di cura;

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e in particolare le norme afferenti l'ordinamento finanziario e contabile;

RICHIAMATO altresì, il regolamento Comunale di Contabilità;

SI PROPONE

1) *di confermare, per l'anno 2010, le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili come segue:*

Ä *le abitazioni principali, e relative pertinenze, dove il proprietario, il titolare del diritto reale di usufrutto, ha stabilito la propria residenza e le relative pertinenze sono esclusi dal versamento dell'Imposta ICI;*

Ä *le abitazioni principali, e relative pertinenze, dove il proprietario, il titolare del diritto reale di usufrutto, appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9, continuano a versare l'ICI con le modalità già previste per gli anni precedenti per "la prima casa": aliquota $4,00\%$ (quattro per mille) e detrazione di 103,30 €;*

Ä *le abitazioni e relative pertinenze di cittadini italiani residenti all'estero anche iscritti A.I.R.E. continuano a versare l'ICI: aliquota $4,00\%$ (quattro per mille) e detrazione di 103,30 €;*

Ä *Immobili non adibiti ad abitazione principale: aliquota $5,50\%$ (cinque virgola cinquanta per mille);*

Ä *Aree fabbricabili: aliquota $5,50\%$ (cinque virgola cinquanta per mille);*

Ä *Terreni agricoli: aliquota $5,50\%$ (cinque virgola cinquanta per mille);*

Ä *per le persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: $4,00\%$ (quattro per mille) – limitatamente alle abitazioni censite alle categorie A/1 – A/8 – A/9;*

Ä *per tutti i casi rimanenti: aliquota $5,50\%$ (cinque virgola cinquanta per mille);*

2) *di confermare, per l'anno 2010 la detrazione per l'abitazione principale, di cui alle categorie del precedente punto 1), permanendo l'estensione di tale condizione anche alle persone ricoverate in casa di cura, relativamente alla prima casa in € 103,30 (centotré virgola trenta);*

3) *di estendere la condizione di abitazione principale con la possibilità di fruire anche della relativa esenzione al soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,*

scioglimento o cessazione degli effetti civili di matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di abitazione o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

4) *di confermare per l'anno 2010, per quanto espresso in narrativa, la detrazione per l'abitazione principale, di Euro 258,23, per i soggetti che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale e per le famiglie con specifiche responsabilità di cura, come previsto dall'art. 16 punto 3 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 così individuati ai sensi della L.R. n.10/98, in possesso dei seguenti requisiti:*

- I) *essere proprietario o titolare di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le eventuali pertinenze (cantina, garage, ecc.);*
- II) *versare in situazione di particolare disagio economico-sociale, così come previsto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;*
- III) *dichiarare un reddito annuo dell'intero nucleo familiare, che occupa l'unità immobiliare, riferito al 2009, per un importo non superiore a quello della pensione minima integrata erogata dall'INPS, elevato di Euro 516,46 per ogni componente della famiglia a carico;*

L'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano, ad alcun titolo, proprietà immobiliari. Le condizioni devono sussistere a far data dal 01.01.2010.

5) *di dare atto che la deliberazione predetta dovrà essere comunicata nelle forme previste dalla legge;*

6) *di trasmettere, per il seguito di competenza copia della presente deliberazione all'Area Economico – Finanziaria – Servizio Tributi.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata:

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;

UDITO il **Sindaco** che illustra l'argomento e dichiara quindi aperta la discussione:

UDITI i seguenti interventi:

- Consigliere ANZOLIN ("Prospettiva 2000"): chiede che il Sindaco illustri la proposta di deliberato per comprendere meglio alcuni punti;
- **Sindaco**: dà lettura della proposta nella parte relativa al deliberato;

- Consigliere ANZOLIN ("Prospettiva 2000"): ritiene che ci sia un'incongruenza nel mantenere una detrazione di €103,30 per gli immobili di categoria A8 e A9; sarebbe opportuno escluderla;
- Consigliere LIVA ("Prospettiva 2000"): chiede chiarimenti sull'ICI dovuta dai residenti all'estero iscritti all'AIRE;
- Dott. DEL BEN Franco, Responsabile dell'Area Finanziaria: precisa che l'esenzione per tali categorie deve essere prevista nel Regolamento, come stabilito da una circolare ministeriale in materia;
- **Sindaco**: conclude ricordando che l'intento dell'Amministrazione è stato quello di mantenere invariate le tariffe e le tasse e precisando che diversi cittadini hanno sollevato problematiche in merito all'applicazione dell'ICI e della Tassa Rifiuti. Preannuncia che il prossimo anno i relativi Regolamenti dovranno essere rivisti;
- Consigliere LIVA ("Prospettiva 2000"): si riserva di continuare la discussione in occasione dell'esame del Bilancio di previsione.

UDITO il **Sindaco** che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il seguente esito: con voti *favorevoli* n. 9 *contrari* n. 0 *astenuti* n. 6 (Minoranza) resi per alzata di mano dai 15 presenti e votanti [assenti: Redivo, Pivetta]

D E L I B E R A

- di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge.

* * *

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
F.to BERGNACH Arch. SERGIO

Il Segretario
F.to GALANTE Dott.ssa DANIELA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo pretorio dal **24/12/2009** e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al **07/01/2010** ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1, commi 15 e seguenti e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di comunicare in calce alla presente eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la pubblicazione .

Lì 24/12/2009

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 - art. 1 - comma 19, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data **08/01/2010 giorno successivo alla scadenza della pubblicazione, con riserva di comunicare successivamente in calce alla presente eventuali denunce o reclami che venissero presentati.**

Lì 08/01/2010

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 08/01/2010

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA
